



Relazione illustrativa

Legittimità giuridica

(art. 40bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009, circ. MEF n. 25 del 19/07/2012))

PREMESSA

Art.1 – Normativa vigente

- Circolare M.E.F. n.25 del 19/7/2012: dispone in tema di certificazione della contrattazione integrativa e dà attuazione alle innovazioni legislative introdotte dal D.Lgs 150/2009 aggiornando le disposizioni del D.Lgs 165/2001, con finalità di armonizzazione e uniformazione degli atti nelle diverse amministrazioni e di maggiore trasparenza.
- Art. 40, § 3-sexies, 1° periodo D.Lgs 165/2001 (ri formulato): a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi predisposti d'intesa con il Dipartimento Funzione pubblica e resi disponibili con la circolare M.E.F. n.25 del 19/7/2012.
- circolari Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartim.Funzi.Pubblica del 13/5/10, n. 7, *Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27/10/09, n. 150*, pubblicata sulla G.U. n.163 del 15/7/10 nonché alle lettere circolari n.1 del 17/2/11 (*Applicazione D.Lgs. 27/10/09, n. 150. Intesa del 4/2/11. Decorrenze*) e n.7 del 5/4/11 (*D.Lgs. 27/10/09, n. 150: chiarimenti applicativi*). Integrando la relazione tecnico-finanziaria con quella illustrativa, il D.Lgs 150/2009 amplia il campo del controllo di legittimità, da quello finanziario/contabile a quello giuridico.
- Art. 40 bis, § 3 quinquies, 5° periodo D.Lgs 165/ 2001 (riformulato): nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt. 1339 e 1419 co.2 del codice civile.
- Art. 40, §.3-sexies, 2° periodo D.Lgs 165/2001 (ri formulato): le relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, co.1 D.Lgs 165/2001 (riformulato): il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge è effettuato dal collegio dei revisori dei conti (organo di certificazione) e dagli uffici centrali di bilancio. Un contratto di istituto, anche se vidimato dai Revisori, può quindi essere oggetto di verifica da parte degli Uffici Amministrativi Centrali del MIUR.
- Art. 40, §3-quinquies, 6° periodo D.Lgs 165/2001 (riformulato): qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio, a seguito di accertamento da parte della Corte dei conti, del Dipartim. Funz. pubblica o del M.E.F., pur rimanendo valido il contratto legittimamente stipulato, è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.
- Art.6, § 20 lett.b) Legge n.135 del 7/8/2012: i Revisori sono tenuti a ogni altra verifica e controllo richiesti dal M.I.U.R. e dal M.E.F. Già entrati a far parte dell'Autorità di Audit MIUR (Nota MIUR A00DGPFB n.747 del 5/2/10), ne acquisiscono il senso dell'attività e vedono ampliato il potere di controllo dalla sfera di legittimità a quella di merito.
- Artt.5 § 2 e 6 §1 D.Lgs. n.165/2001, come modificati da art.2 §§ 17 e 18 L..135/2012: informativa sindacale.
- Artt.47 e 49 D.Lgs. n.165/2001, così come modificati dal D.Lgs. n.150/2009 in materia di interpretazione autentica.



PARTE I^ INDICAZIONI GENERALI

Art.2 – Obiettivi

1. La Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria del contratto integrativo si ispirano ai principi della corretta quantificazione e finalizzazione dell'uso delle risorse, del rispetto della compatibilità economico-finanziaria, della facilitazione delle verifiche da parte degli organi di controllo e della trasparenza nei confronti del cittadino e utente.
2. Sono altresì finalizzate a supportare la delegazione trattante di parte pubblica con uno strumento uniforme di esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto sottoposto a certificazione; a supportare gli organi di controllo con un omogeneo piano di verifica della certificazione degli atti della contrattazione integrativa, rendendo organici e sequenziali i diversi aspetti del controllo; a fornire al cittadino / utente, che ha accesso a tali atti nell'albo del sito web delle Amministrazioni, la piena visibilità e confrontabilità dei contenuti esplicativi degli accordi stipulati in sede integrativa.

Art.3 – Modularità e aggiornamento degli schemi

1. L'organizzazione modulare consente a ciascuna Amministrazione di completare le voci ritenute rilevanti, lasciando comunque presenti le parti ritenute non pertinenti, completate dalla formula *"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"*. Spetterà all'Organo di certificazione valutare anche la coerenza delle sezioni omesse.
2. Gli schemi di relazione illustrativa e di relazione tecnico-finanziaria debbono essere considerati perfettibili ed aggiornabili in relazione all'evoluzione delle disposizioni legislative e contrattuali di primo livello oltre che alla luce delle esperienze applicative che ne deriveranno.

PARTE II LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Art.4 – Lo schema

1. La Relazione illustrativa è composta da due moduli, la cui compilazione è obbligatoria:
 - Modulo 1: Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto;
 - Modulo 2: Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili.

Art.5 – Modulo 1: Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

1. Questo modulo consiste nella sintetica descrizione di cui alla *Scheda 1.1*:
 - della data di sottoscrizione; del periodo temporale di vigenza; della composizione della delegazione trattante (per la parte sindacale le OO.SS. ammesse alla trattativa ma firmatarie dell'accordo); dei soggetti destinatari;
 - delle materie trattate dal contratto.
2. Circa il rispetto dell'iter procedurale e degli adempimenti propedeutici e successivi alla contrattazione integrativa:
 - Va attestato il rispetto degli obblighi di legge ai quali le norme correlano, in caso di inadempimento, la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione di risultato (*non applicabile alla Scuola*);
 - va acquisita la certificazione dell'Organo di controllo sui profili di compatibilità economico-finanziaria e normativa, ai sensi dell'art.40-bis, c.1, che deve essere positivamente resa sia sulla relazione tecnica sia su quella illustrativa e su tutti gli aspetti richiamati nelle predette disposizioni normative;
 - non sono ammesse relazioni "cumulative", riferite, cioè, a più ipotesi di accordo;



- in assenza di certificazione positiva, l'ipotesi di accordo non potrà avere seguito. Pertanto, ai fini di validazione del contratto integrativo, l'organo di controllo deve attestare norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale.

3. LA SCHEDA 1.1:

Data di sottoscrizione	5 marzo 2015	
Periodo temporale di vigenza	A.S.2014/2015	
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica: Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Mariangela Persona	
	Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione e firmatarie FLC CGIL, CISL SCUOLA, SNALS CONFSAL, UIL SCUOLA, GILDA UNAMS	
	Componente R.S.U ammessa a contrattazione e firmataria: Giovanna Di Lieto, Erica Pontani, Santina Stancato	
Soggetti destinatari	PERSONALE DOCENTE ED ATA	
Materie trattate dal contratto integrativo	a) Trattamento economico accessorio	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	La certificazione dei Revisori dei Conti è stata acquisita in data riguarda sia il contratto che la relazione illustrativa e la relazione tecnico - finanziaria, e attesta in modo esplicito la compatibilità del contratto di istituto con le norme di legge e la contrattazione nazionale Descrizione eventuali rilievi dei Revisori dei Conti:
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009: "Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare "i limiti e le modalità di applicazione dei titoli II e III del D.Lgs 150/2009"
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, § 2 del d.lgs. 150/2009: "Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare "i limiti e le modalità di applicazione dei titoli II e III del D.Lgs 150/2009"
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009: "Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare "i limiti e le modalità di applicazione dei titoli II e III del D.Lgs 150/2009"
	La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009:	



		"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare "i limiti e le modalità di applicazione dei titoli II e III del D.Lgs 150/2009"
--	--	---

Art.6 – Modulo 2 – Illustrazione dell'articolato del contratto

1. Il Modulo 2 ripercorre ogni articolo dell'accordo proposto alla certificazione ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, ed illustra i contenuti, in modo chiaro e verificabile, per ciascun articolo previsto e/o per ogni istituto/materia regolato, attestandone la compatibilità legislativa e contrattuale.
2. Il contenuto minimo e obbligatorio della relazione è esposto in 7 articoli o lettere dalla a) alla g) di seguito specificate.
3. Circa l'utilizzo di *sistemi premianti* con criteri di valorizzazione del merito e l'indicazione dei *risultati attesi* in funzione del Piano della Performance (art.4 e Titolo II D.Lgs.n. 150/2009), essendo inapplicabili alla scuola per la mancata emanazione delle disposizioni attuative, si trascrive la formula *"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"*.

Lettera a): Illustrazione delle disposizioni del contratto

Titolo Primo – Disposizioni generali.

1. Il contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del CCNQ 11/6/2007:
 - a) area professionale della funzione docente;
 - b) area professionale dei servizi generali, tecnici e amministrativi.
2. Il contratto è valido per l'anno scolastico 2014/2015. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 47 del D.Lgs. n.165/2001. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati entro trenta giorni dalla stipulazione.
3. Il contratto verte sulle seguenti materie, senza contravvenire o derogare "in peius" alle normative in premessa:
 - a) Trattamento economico accessorio.
4. Circa l'interpretazione autentica del contratto ed in caso di controversie nell'interpretazione del medesimo, le parti recepiscono le procedure di cui agli art.47 (così come modificato dal comma 1 dell'art. 59 D. Lgs. n.150/2009) e 49 (così come modificato dal comma 1 dell'art. 61 D. Lgs. n.150/2009) del D. Lgs. n.165/2001.

Titolo Secondo – Relazioni e diritti sindacali.

1. Le relazioni sindacali e l'esercizio dei diritti sindacali vengono regolamentati all'interno della scuola a norma del Capo II del vigente CCNL di comparto, del C.C.I.R. – Contratto Collettivo Integrativo Regionale del 2008, tenuto conto delle modifiche apportate dal D. Lgs. n.150/2009 e, per le procedure di concertazione, dall'art.2, §§17 e 18 L.135/2012.

Titolo Terzo – Trattamento economico accessorio.

1. L'accordo riguarda l'impiego delle seguenti risorse finanziarie a titolo di compensi accessori al personale in servizio:

- FIS (Fondo Istituzione Scolastica) quantificate e comunicate dal MIUR;
- stanziamento L.440/97, finanziato dal MIUR/USR Veneto secondo il criterio del Personale e degli Alunni in organico;



- stanziamenti di Enti pubblici o privati, a seguito di contratti, accordi, convenzioni, partecipazione a bandi, iscrizioni;
- stanziamenti MIUR/USR Veneto in materia di Sicurezza, dispersione scolastica, formazione, handicap, altro.

2. La suddivisione delle risorse avviene sulla base:

- delle attività non curricolari stabilite dal POF e deliberate dagli OO.CC. per le rispettive competenze;
- dei criteri stabiliti dagli OO.CC., tenuto conto della disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità.

3. Le risorse finanziarie sono utilizzate per fronteggiare le seguenti priorità:

- retribuzione ore aggiuntive di non insegnamento per: funzioni strumentali, attività funzionali all'organizzazione,
- attività di progettazione, attività di ricerca strategie per accoglienza, integrazione, orientamento e tutoraggio;
- retribuzione ore aggiuntive di insegnamento del personale docente, per progetti didattici di recupero, ampliamento e potenziamento del curriculum;
- retribuzione delle prestazioni aggiuntive e degli incarichi specifici al personale ATA.

4. Il Dirigente Scolastico conferisce in forma scritta gli incarichi aggiuntivi, specificandone tempi e modalità di svolgimento e relativo compenso spettante, liquidato dal MEF con cedolino unico.

5. Indennità e compensi orari (al lordo degli oneri riflessi a carico del dipendente):

- Ore aggiuntive di non insegnamento (€17,50) e di insegnamento e sportello did. (€35,00) Personale Docente;
- Ore eccedenti di sostituzione colleghi assenti Personale Docente (€26,89);
- Ore aggiuntive ATA: Dsga (€18,50) - Assistenti Amministrativi/Tecnici (€14,50) - Collaboratori Scolastici (€12,50);

6. Criteri legislativi e contrattuali vigenti di costituzione del FIS – Fondo Istituzione Scolastica, la cui dotazione ordinaria è quantificata dal MIUR con specifica comunicazione no-reply:

Normativa di riferimento:

1) Intesa MIUR-OO.SS. del 7/8/2014 e 2/10/2014 per la definizione dei criteri

2) Note MIUR n° 7077 del 25/9/2014, nota n°15723 del 12/12/2014 e n°18313 del 16/12/14

per l'assegnazione dei fondi

- € 12.476,45 L.S. x per punto erogazione servizio: n.5 sedi
- € 31.932,00 L.S.x n. posti in organico diritto docenti ed ata: n.90 (68 doc. + 21 ata)
- Art.33 CCNL Funzioni strumentali su quota base € 1.330,60; € 643,07 quota per complessità; € 40,47 x n. docenti in organico di diritto - Quota spettante per la dimensione organica scuola: n. 68 doc. (quote Lordo Stato)
- Art.62 CCNL Incarichi Specifici per il Personale ATA (art.3 accordo) - € 145,09 x n. posti Ata in organico di diritto esclusi 1 Dsga e: n.21 ata
- Art.30 CCNL Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (art. 5 accordo) - € 28,81 x n. 49 docenti in o.d. scuola primaria e infanzia; € 60,37 x n. 19 docenti in o.d. scuola secondaria



- Integrazione MOF per Incarichi specifici secondo intesa del 2/10/2014 – nota MIUR n° 16056 del 18/11/2014 € 904,81
- Indennità di direzione Dsga parte variabile a carico Fis: calcolata ai sensi art. 3 Seq. ATA Tab. 9 ridefinita da 1/9/08 (€ 750 x istituti con min. 2 punti di erogazione + 30€ per n. 90 unità di personale T.I. in O.D. incluso Dsga)

Titolo quarto – Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

1. Si recepiscono i criteri per l'attuazione nella scuola della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, alla luce del D.Lgs 626/94, del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Preso atto della disponibilità; viene individuato dalle RSU, all'interno delle medesime, il R.L.S. d'Istituto, con le attribuzioni disposte dal D.Lgs.81/2008..
 - Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che riguardano il Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
 - Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
 - Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.
3. Il D.S. nomina il R.S.P.P. tra il personale docente con le necessarie competenze tecniche; in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale l'incarico viene assegnato a personale esterno.
4. Il Dirigente scolastico assegna, per ciascun plesso, gli incarichi per la prevenzione e la protezione, previsti dal D. lgs. 81/2008 e successive modifiche.
 - Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
 - Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.
5. Per gli interventi di tipo strutturale deve essere rivolta all'ente locale richiesta formale di adempimento. In caso di pericolo grave ed imminente, il D.S. informa tempestivamente l'ente locale ed adotta i provvedimenti di emergenza.

Titolo Quinto - Norme transitorie e finali.

1. Salvo nuova convocazione, l'Accordo diventerà definitivo trascorsi 30 giorni senza rilievi da parte di alcuno.
 2. Il contratto viene sottoposto, unitamente alla certificazione di compatibilità finanziaria del Dsga, alla verifica ed alla certificazione dei Revisori dei Conti.
 3. Il contratto viene inserito all'Albo on – line del sito web d'istituto www.ic6verona.gov.it, nonché trasmesso alle Agenzie ARAN - contratto.integrativo@pec.aranagenzia.it e CNEL - trasmissionecontratti@cnel.it.
 4. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:
 - Determina del Dirigente "Atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa"
 - Modello A) risorse ripartite per il Personale Docente e Modello B) risorse ripartite per il Personale ATA
 - Protocollo d'intesa su
1. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al POF e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;

2. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente e ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni



legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;

3. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente e ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente ed ATA utilizzare nelle attività retribuite con il FIS.

Lettera b): sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del F.I.S.

1. Il FIS viene costituito secondo il criterio proporzionale in rapporto al numero di docenti ed ata in organico di diritto.
2. Il FIS viene utilizzato per le voci MIUR – MEF riportate nel verbale dei Revisori dei Conti di "Certificazione di compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo" e descritte in modo dettagliato nella "Relazione Tecnico –Finanziaria" – Parte III – Modulo 1 "Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa" – art.8 – commi 6 e 7.

Lettera c): effetti abrogativi impliciti

1. La contrattazione integrativa in esame abroga e sostituisce tutti i contratti integrativi precedenti.

Lettera d): illustrazione e attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Lettera e): illustrazione e attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

Lettera f): illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo (Performance)

1. La parte non è pertinente allo specifico accordo illustrato, in quanto inapplicabile alla Scuola per la mancata emanazione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 150/2009.

Lettera g): Altre informazioni utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto

1. Le risorse vengono ripartite per il Personale Docente come da Allegato A) e per il Personale ATA come da allegato B).
3. Il Contratto non prevede "distribuzioni a pioggia" delle risorse, ma è incentrato su un livello di produttività individuale e collegiale funzionale alla qualità della didattica e del servizio e alla realizzazione degli obiettivi previsti dal POF.
4. La ripartizione iniziale potrà subire variazioni, conseguenti a monitoraggio, verifica e valutazione delle attività svolte dal Dirigente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Mariangela Persona